

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 036

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020

L'anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **18.30**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sull'autonomia degli Enti Locali, sono convocati a seduta i consiglieri comunali. All'appello risultano:

Nominativo		Presenti	Assenti
1. LAVELLI LUISA	Sindaco		SI
2. CARROZZA MAURO	Vice Sindaco	SI	
3. BOSCHI ELENA in Maffia	Assessore	SI	
4. CAMPAGNOLA ROBERTO	Assessore	SI	
5. FERRARI MAURIZIO	Assessore	SI	
6. ROSA STELLA in Roman	Consigliere capogruppo	SI	
7. BOCCHIO MIRIA in Tosi	Consigliere	SI	
8. ERINDETTI STEFANIA	Consigliere	SI	
9. LODA LORENZO	Consigliere	SI	
10. PRATI EMANUELA	Consigliere capogruppo	SI	
11. VOLPI ANDREA	Consigliere	SI	
12. CARRIROLO EMANUELA	Consigliere capogruppo	SI	
13. PAGIARO ANTONIO MARIO ERNESTO	Consigliere	SI	
Totale		12	1

Assiste l'adunanza il Dott. Roberto Toninelli, Vice Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco, Mauro Carrozza, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Alla presente deliberazione è allegato il verbale di trascrizione integrale del dibattito, redatto da ditta esterna all'uopo incaricata, unito all'atto pur senza farne parte integrante e sostanziale.

Il Vice Sindaco-Presidente, Mauro Carrozza, dà lettura dell'oggetto posto al n. 6 dell'ordine del giorno: **"APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020"**.

Il Vice Sindaco, Mauro Carrozza, illustra l'argomento in oggetto al Consiglio Comunale.

Non vi sono interventi al dibattito.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura

dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2019 non si è avvalso della facoltà di maggiorare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8 per mille consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi della normativa vigente, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che la potestà regolamentare del Comune può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO DI IMMOBILE
BASE	MASSIMA	MINIMA	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA%	NOTE
abitazione principale di lusso	0,38	Detrazione 200,00
fabbricati rurali strumentali	0,10	
Fabbricati "beni merce"	0,18	Dal 2022 esenti
terreni agricoli	0,94	
Fabbricati gruppo "D"(no D10)	0,94	
altri immobili – aree fabbricabili	0,94	

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO che l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. n. 34/2020, dispone:

“Limitatamente all’anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre”;

RIMARCATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all’IMU devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 16 novembre, termine quindi così stabilito dalla normativa a seguito emergenza sanitaria da Covid-19;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento per l’imposta municipale propria (IMU) si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2020/2022, approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 59 del 23/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267:

- a) Responsabile servizio interessato;
- b) Responsabile del servizio finanziario;

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11 (consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza Andrea Volpi, Emanuela Prati, Emanuela Carriolo); voti contrari nessuno; astenuti n. 1 (consigliere Antonio Mario Ernesto Pagiaro) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. Di tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020;
3. Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020,
4. Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

ALIQUOTA %	TIPOLOGIA IMMOBILI
0,38	abitazione principale di lusso A/1 – A/8 – A/9 – detrazione euro 200,00
0,10	fabbricati rurali strumentali D/10
0,18	Fabbricati "beni merce"
0,94	terreni agricoli
0,94	Fabbricati gruppo "D"(no D10)

0,94	altri immobili – aree fabbricabili
------	------------------------------------

5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.
6. Di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione distaccata di Brescia – al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento e la necessità di adottare in tempi celeri gli atti ed i provvedimenti conseguenti, al fine di evitare eventuali ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Con voti favorevoli n. 11 (consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza Andrea Volpi, Emanuela Prati, Emanuela Carruolo); voti contrari nessuno; astenuti n. 1 (consigliere Antonio Mario Ernesto Pagiario) espressi per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 30.09.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU - ANNO 2020

I X I DA DICHIARARE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

PARERI

Espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, c. 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA SI ESPRIME:

I X I PARERE FAVOREVOLE

I I PARERE CONTRARIO: Motivazione _____

Sirmione, 16.09.2020

IL RESP. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Rag. Gioconda Montorio

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE SI ESPRIME:

I X I PARERE FAVOREVOLE

I I PARERE CONTRARIO: Motivazione _____.

I I NON RICHIESTO

Sirmione, 16.09.2020

IL RESP. SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to Rag. Gioconda Montorio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, confermato e sottoscritto,

IL VICE SINDACO

F.to Mauro Carrozza

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Roberto Toninelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi 13.10.2020 per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune di Sirmione, visionabile sul sito web istituzionale, <http://www.comune.sirmione.bs.it/>, in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e art.32 comma 1 della L. 18 giugno2009 n.69.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

I X I IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs n. 267/2000

I I ESECUTIVA nei termini previsti dall'art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/00

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Mattia Manganaro

CONSIGLIO COMUNALE DI SIRMIONE DEL 30.09.2020

Punto n. 6 all'ordine del giorno "**Approvazione aliquote nuova IMU - anno 2020**".

Dobbiamo dare seguito a un adempimento normativo che ha sostanzialmente convogliato in un unico sistema tariffario quello che una volta era l'IMU e quello che era la TASI. Quindi avevamo due generi di tributi che viaggiavano separatamente. Con un recente provvedimento del 2019, il n. 160/2019, un provvedimento legislativo, viene disposto che l'Imposta Municipale, cosiddetta IMU, assuma una caratteristica diversa, quindi ricomprenda al suo interno sia l'IMU che la TASI. La proposta che viene fatta è di mantenere invariata la tassazione, quindi la tariffa che si propone in approvazione è esattamente quella precedente, considerando che è il totale delle due imposte precedenti, quindi per il cittadino, per il contribuente nulla muta se non la denominazione, però anche questo passaggio richiede una approvazione in Consiglio comunale, per il semplice fatto che potremmo anche deliberare una aliquota diversa, ma ripeto la proposta è di deliberare il mantenimento delle aliquote in essere semplicemente dandone conto della somma. Ci sono interventi? Votazione del punto n. 6 all'ordine del giorno "Approvazione aliquote nuova IMU - anno 2020".

Chi è favorevole?

Chi si astiene?

Chi è contrario?

Per l'immediata eseguibilità.

Chi è d'accordo?

Chi si astiene?

Contrari?

COMUNE DI SIRMIONE

SISTEMA ALIQUOTE IMU											
2019				2020 ex lege				2020			
Fattispecie	Aliquota IMU	Detrazione	Aliquota TASI	Aliquota base	Detrazione	Margine Ente	Norma Legge 160/2019	Aliquota	Detrazione		
Abitazione principale A/1 A/8 e A/9	0,20%	200 €	0,18%	0,50%	200 €	0% ÷ 0,60%	Commi 748 e 749	0,38%	200 €		
Fabbricati rurali strumentali D/10	esenti		0,10%	0,10%		0% ÷ 0,10%	Comma 750	0,10%			
Fabbricati merce	esenti		0,18%	0,10% (esenti da 2022)		0% ÷ 0,25%	Comma 751	0,18%			
Terreni agricoli	0,76%		0,18%	0,76%		0% ÷ 1,06%	Comma 752	0,94%			
Fabbricati D (no D/10)	0,76%		0,18%	0,86%		0,76% ÷ 1,06%	Comma 753	0,94%			
Altri fabbricati Aree fabbricabili	0,76%		0,18%	0,86%		0% ÷ 1,06%	Comma 754	0,94%			
Aumento ex TASI altri fabbricati + aree fabbricabili						0% ÷ 1,14% (1,06% + aliquota TASI 2019)	Comma 755				